REGOLAMENTO
DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Avv. Gabriele Nicolella

aggiornato al CU 157 del 13 aprile 2023

Art. 1
Il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

1. Il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (di seguito: "Settore") disciplina ed organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei calciatori di ambo i sessi, in età compresa tra i cinque ed i sedici anni, tesserati per Società o Associazioni associate nelle Leghe o che svolgono la loro attività esclusivamente nel Settore stesso. Parimenti, organizza e disciplina l'attività dei giovani calciatori di ambo i sessi che frequentano le Scuole che aderiscono alle iniziative programmate d'intesa con il C.O.N.I. e con le istituzioni scolastiche preposte.

2. Il Settore, nel quadro degli indirizzi fissati dal Consiglio Federale, opera per il tramite dei propri organi centrali e dei Coordinatori Federali di concerto con altri enti interessati alla diffusione dell'attività motoria ed allo sviluppo della pratica sportiva in ambito giovanile.

Art. 2
L'attività del Settore

1. Il Settore realizza i propri fini istituzionali mediante le seguenti attività:

a) attività con finalità tecnico-sportive:

- organizzazione dei campionati e tornei delle categorie di competenza;
- organizzazione dell'attività calcistica in ambito scolastico;
- fissazione dei criteri per lo svolgimento delle attività delle rappresentative regionali, provinciali e locali di Settore Giovanile;
- organizzazione delle attività delle rappresentative femminili giovanili di competenza del Settore;
- organizzazione di altre manifestazioni, secondo i programmi fissati dal Consiglio Direttivo;

b) attività con finalità didattico-organizzative:

- istruzione ed addestramento dei calciatori “giovani” che frequentano i “Centri calcistici di base” e le “Scuole di calcio” riconosciute dalla F.I.G.C. sulla base dei criteri stabiliti d’intesa con il Settore Tecnico;
- organizzazione di corsi per dirigenti di società;
- organizzazione corsi di informazione ed aggiornamento per Insegnanti di Educazione Fisica e dei Maestri di Scuole Elementari ed aggiornamento degli allenatori e degli istruttori operanti in ambito giovanile, mediante corsi organizzati in collaborazione con il Settore Tecnico;

c) attività con finalità sociali:

- adozione di iniziative tendenti a stimolare lo sviluppo dell'attività motoria ad indirizzo calcistico in tutti gli ambienti nei quali si realizza l'aggregazione giovanile ed in particolare nella Scuola;
- promozione di incontri e riunioni, anche di concerto con organi pubblici, per favorire l'associazionismo sportivo;
- interventi idonei a diffondere il valore educativo della pratica sportiva;
- sensibilizzazione degli enti pubblici territoriali per l'impegno alla realizzazione dell'impiantistica sportiva necessaria allo svolgimento delle attività di base;
- diffusione di nozioni di igiene, medicina e psicopedagogia nell'ambito delle società, degli allenatori e degli istruttori sulla base di specifiche ricerche condotte dal Settore Tecnico.

Art. 3
Gli organi centrali del Settore

1**.** Sono organi direttivi centrali del Settore:

a) il Presidente;

b) i tre Vice-Presidenti, di cui il più anziano nella carica assume la funzione di vicario e a parità di anzianità di carica il più anziano anagraficamente;

c) il Consiglio di Presidenza;

d) il Consiglio Direttivo.
2. Gli organi direttivi centrali del Settore si avvalgono delle seguenti Commissioni, le quali operano in funzione consultiva e/o propositiva:
a) la Commissione per l'Attività Scolastica;
b) la Commissione per l'Attività di Base;
c) la Commissione Medico-Scientifica.

Art. 4
Il Presidente ed i Vice Presidenti

1. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è nominato, per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
2. Il Presidente rappresenta ad ogni effetto il Settore, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza ed esercita il controllo su tutti gli organi centrali e sui Coordinatori Regionali e Provinciali, rispondendone direttamente al Presidente Federale.
3. Il Presidente esamina ed approva i regolamenti dei tornei organizzati dalle società, a carattere nazionale ed internazionale, quest'ultimi su delega del Presidente Federale.
4. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice-Presidente Vicario. In caso di impedimento, anche del Vice-Presidente Vicario, le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente più anziano di età.
5. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può proporre al Presidente Federale la revoca dei Coordinatori Federali.
6. Il Presidente può adottare, in via d'urgenza, provvedimenti d'ordinaria competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, gli stessi vengono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile.

Art. 5
Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente del Settore e dai tre Vice Presidenti del Settore e si riunisce, convocato dal Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque non meno di due volte per stagione sportiva.
2. Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Presidente del Settore nella preparazione di tutti gli atti di sua competenza.
3. Il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di esercitare tutte le altre funzioni conferitegli dal presente Regolamento.
4. Alle riunioni del Consiglio assiste il Segretario del Settore.

Art. 6
Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un rappresentante indicato da ciascuna Lega, da un rappresentante indicato da ciascuna componente tecnica, da un rappresentante indicato dall'AIA, da un rappresentante indicato dal Settore Tecnico e da almeno 2 esperti indicati dal Presidente Federale.
2. I componenti del Consiglio Direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio Federale. Fra i componenti del Direttivo sono nominati con le stesse modalità tre Vice Presidenti.

3. La carica di componente del Consiglio Direttivo non è incompatibile con altri incarichi nell'ambito del Settore.
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Federale ed il Direttore Generale e possono partecipare su invito del Presidente, senza diritto di voto ed in relazione alle materie all'ordine del giorno, persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali nonché personalità della società civile.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono sempre invitati:
- un rappresentante designato dalla Divisione Calcio a 5;
- un rappresentante del Calcio Femminile designato dal Presidente Federale.
Alle riunioni assiste il Segretario del Settore.
5. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere inviati, a cura del Segretario del Settore, al Presidente Federale.

Art. 7
Competenze del Consiglio Direttivo

1**.** Il Consiglio Direttivo si riunisce, convocato dal Presidente, almeno tre volte per stagione sportiva e ha le seguenti competenze:
a) attende alla generale conduzione del Settore;
b) approva il piano delle attività dei Coordinatori Federali, nel rispetto del budget assegnato dalla F.I.G.C.;
c) programma le manifestazioni a carattere nazionale ed interregionali delle attività giovanili e scolastiche;
d) collabora con il Settore Tecnico all'organizzazione di corsi di informazione per Insegnanti di Educazione Fisica e per Maestri di Scuole Elementari e di corsi per il conseguimento dell'abilitazione degli Istruttori di calcio e degli Allenatori di giovani calciatori;
e) stabilisce, di concerto con l'Associazione Italiana Arbitri, gli indirizzi generali per l'istruzione dei dirigenti designati ad arbitrare le gare delle categorie di base;
f) ha facoltà di delegare, su proposta del Presidente del Settore, funzioni specifiche al Vice-Presidente vicario e assegnare determinati compiti agli altri Vice-Presidenti;
g) può proporre al Presidente la istituzione di una o più commissioni dedicate a tematiche di competenza del Settore.

Art.8
Gestione economico-finanziaria del Settore

1. La gestione economico-finanziaria del Settore è disciplinata dai Regolamenti e dalle procedure federali in materia.

Art. 9
Le Commissioni

1. La Commissione per l'Attività Scolastica è composta da un Componente del Consiglio Direttivo che la presiede e da sei membri, scelti fra dirigenti sportivi, operatori scolastici, psicologi dell'infanzia e dell'adolescenza ed esperti in ambito tecnico-sportivo, tutti nominati per due stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali, sentito il Presidente del Settore.
2. La Commissione per l'Attività Scolastica appronta tutti i programmi per la diffusione e lo sviluppo del calcio in ambito scolastico.

3. La Commissione per l'Attività di Base è composta da un Componente del Consiglio Direttivo che la presiede e da sei membri, scelti fra dirigenti sportivi, psicologi dello Sport ed esperti in ambito tecnico-sportivo, tutti nominati per due stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali, sentito il Presidente del Settore.
4. La Commissione per l'Attività di Base appronta tutti i programmi per la diffusione e lo sviluppo del calcio in ambito di Base.
5. La Commissione Medico-Scientifica è composta da almeno tre membri nominati dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali, sentito il Presidente del Settore.
6. La Commissione Medico-scientifica assolve i compiti di carattere sanitario demandati al Settore Giovanile e Scolastico dalla F.I.G.C. ed in particolare svolge attività consultiva per gli altri organi direttivi nelle materie di competenza.
7. La Commissione Esperti Tutela Minori è composta da almeno cinque membri, scelti sulla base delle specifiche competenze nell'ambito della protezione dei giovani minorenni, del diritto privato e della famiglia, della giustizia sportiva e ordinaria, tutti nominati per due stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali, sentito il Presidente del Settore.
8. La Commissione Esperti Tutela Minori promuove l'applicazione e l'aggiornamento delle specifiche policy di tutela dei minori secondo gli indirizzi proposti dalla FIFA e dall'UEFA. Appronta i programmi nazionali per la diffusione e lo sviluppo delle linee guida di tutela dei minori nell'ambito dell'attività Giovanile e Scolastica.
9. La Commissione Sviluppo Beach Soccer è composta da da almeno cinque membri, scelti sulla base di specifiche competenze tecnico-sportive tutti nominati per due stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali, sentito il Presidente del Settore.
La Commissione Sviluppo Beach Soccer promuove lo sviluppo del Beach Soccer e appronta tutti i programmi per la diffusione e lo sviluppo della disciplina nell'ambito di base e giovanile.

Art. 10
L'organizzazione Periferica

1. L'organizzazione periferica del Settore è di competenza dei Coordinatori Federali Regionali e dei Coordinatori Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano.
2. Per le attività di competenza del Coordinatore, il Consiglio Direttivo nomina per due stagioni sportive su proposta del competente Coordinatore, un delegato tecnico dell'attività di base, un delegato all'attività scolastica, un delegato per l'attività femminile e un delegato per il calcio a 5. A tali cariche possono essere nominati coloro che posseggano specifiche competenze in materia e si applicano le disposizioni contenute nell'art. 29 dello Statuto federale e degli artt. 10 e 22 bis delle NOIF.

Art. 11
Competenze dei Coordinatori Federali

1. I Coordinatori Federali restano in carica per due stagioni sportive e comunque non oltre i 60 giorni successivi all'elezione del Presidente Federale ed hanno le seguenti competenze:
a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, i programmi deliberati dagli organi centrali del Settore;
b) curano i rapporti e collaborano con i corrispondenti organi territoriali del C.O.N.I., delle istituzioni scolastiche e degli altri enti comunque interessati allo sviluppo della pratica sportiva;
c) effettuano il controllo e il coordinamento dei "Centri Calcistici di Base" e delle "Scuole di Calcio" della regione sulla base delle direttive degli organi centrali del Settore;
d) promuovono e organizzano nel proprio ambito territoriale le manifestazioni a carattere nazionale e le fasi interregionali delle attività giovanili e scolastiche;
e) amministrano i fondi loro attribuiti per lo sviluppo delle attività delegate dagli organi centrali del

Settore;
f) sottopongono al Consiglio Direttivo del Settore le proposte di nomina dei delegati di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
g) assolvono ad ogni altro compito loro affidato dagli organi centrali del Settore.
Norma Transitoria
La disposizione concernente la durata del mandato dei Coordinatori Regionali entra in vigore con le nomine dei nuovi Coordinatori.

Art. 12
Uffici di Segreteria e Ufficio di Segreteria amministrativa

1. La struttura amministrativa del Settore è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario del Settore, che ne coordina l'attività.
3. Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore e cura altresì, secondo le direttive del Presidente del Settore e degli organi federali, l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali.
4. Il Segretario del Settore è nominato dal Presidente Federale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
5. Al Segretario del Settore possono essere affiancati sino a due Vice Segretari, nominati con la stessa procedura di cui al comma precedente.
6. Il Segretario del Settore o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza, delle Commissioni del Settore.

Art. 13
Gli organi tecnici arbitrali

1. Gli organi tecnici arbitrali che operano presso il Settore sono quelli indicati dal Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e svolgono le funzioni ivi previste.

Art. 14
Obblighi delle società

1. Le società sono tenute a collaborare con gli organi centrali e periferici del Settore nella acquisizione di dati e notizie comunque ritenute utili a fini di studio e di approfondimento di problematiche riguardanti l'attività giovanile.
2. Le società e le associazioni che svolgono attività giovanile, disciplinata ed organizzata dal Settore, hanno l'obbligo di rispettare le norme in materia di tesseramento previste dalle N.O.I.F..
3. Le società sono altresì a soddisfare tutti gli oneri che, di anno in anno, vengono determinati dagli organi competenti.

Art. 15
Delegati Assembleari in rappresentanza delle società che svolgono attività giovanile e scolastica

1. Le elezioni dei delegati assembleari in rappresentanza delle società che svolgono attività giovanile e scolastica per l'elezione del Presidente Federale sono disciplinate dallo Statuto e dalle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D.

Art. 16
Le riunioni periodiche

1. I Coordinatori Federali debbono organizzare, almeno una volta ogni sei mesi, riunioni di società e d'ogni altro organismo operante nel territorio di propria giurisdizione ed aderente alle attività del Settore.
2. Le riunioni debbono tendere a sensibilizzare i dirigenti delle società e degli altri organismi perché partecipino nella maniera più intensa possibile alla vita della Federazione e del Settore. Nel corso delle stesse debbono essere valutate le risultanze delle attività svolte dal Settore e deve essere promossa la discussione su argomenti attinenti ai problemi delle società ed al valore sociale e culturale dello sport.
3. I Coordinatori Federali che organizzano le riunioni debbono trasmettere al Presidente del Settore dettagliate relazioni sull'andamento delle stesse e sul contenuto degli interventi.

Art.17
Le categorie dei calciatori

1. I calciatori d'ambo i sessi che praticano attività nell'ambito del Settore sono suddivisi, in ragione dell'età, nelle seguenti categorie:
a) Piccoli Amici: appartengono alla categoria 'Piccoli Amici' i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il quinto anno di età e che anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 6º anno. I calciatori già tesserati come Piccoli Amici, al compimento del 6° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Primi Calci per la stessa società;
b) Primi Calci: appartengono alla categoria 'Primi Calci' i calciatori che anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva abbiano anagraficamente compiuto il sesto anno di età e che, nel medesimo periodo di riferimento, non abbiano compiuto l'8º anno. I calciatori già tesserati come Primi Calci, al compimento del 8° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Pulcini per la stessa società;
c) Pulcini: appartengono alla categoria "Pulcini" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il decimo anno. I calciatori già tesserati come Pulcini, al compimento del 10° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Esordienti per la stessa società;
d) Esordienti: appartengono alla categoria "Esordienti" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo. I calciatori già tesserati come Esordienti, al compimento del 12° anno di età, possono partecipare, con le modalità stabilite dal Settore, anche a gare della categoria Giovanissimi per la stessa società;
e) Giovanissimi: appartengono alla categoria "Giovanissimi" i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo;
f) Allievi: appartengono alla categoria "Allievi" i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo.
2. Il Settore all'inizio di ciascuna stagione sportiva può determinare, all'interno di ogni categoria, limiti specifici di età per partecipare alle attività ufficiali.

Art. 18

Tesseramento e vincolo dei calciatori

Il tesseramento dei calciatori partecipanti alle attività scolastiche si effettua con le modalità convenute annualmente con i competenti organi del C.O.N.I. e delle istituzioni scolastiche.

Art. 19

L'attività della categoria Piccoli Amici

1. L'Attività della categoria Piccoli Amici è prevalentemente ludico-motoria, deve essere svolta seguendo adeguati principi psico-pedagogici con conseguenti metodi tecnico-didattici e viene praticata su base strettamente locale nell'ambito della Delegazione Provinciale o Locale d'appartenenza.
2. L'attività ufficiale della categoria "Piccoli Amici" viene disciplinata all'inizio della stagione sportiva.

Art. 20

L'attività della categoria Primi Calci

1. L'attività della categoria "Primi Calci" ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico e viene praticata su base strettamente locale nell'ambito della Delegazione Provinciale o Locale d'appartenenza.
2. L'attività ufficiale e le modalità di gioco della categoria "Primi Calci" vengono stabilite dal Settore all'inizio della stagione sportiva.
3. Il Settore, per finalità didattiche, in occasione di particolari manifestazioni od in relazione a particolari esigenze organizzative, può integrare le modalità di svolgimento dell'attività.

Art. 21

L'attività della categoria Pulcini

1. L'attività della categoria "Pulcini" ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico, viene praticata su base strettamente locale nell'ambito della Delegazione Provinciale o Locale d'appartenenza.
2. L'attività ufficiale e le modalità di gioco della categoria "Pulcini" vengono stabilite dal Settore all'inizio della stagione sportiva.
3. Il Settore, per finalità didattiche, in occasione di particolari manifestazioni od in relazione a particolari esigenze organizzative, può integrare le modalità di svolgimento dell'attività.

Art. 22

L'attività della categoria Esordienti

1. L'attività della categoria "Esordienti" ha carattere promozionale, di apprendimento tecnico e formativo, viene praticata su base locale nell'ambito della Delegazione Provinciale o Locale d'appartenenza.
2. L'attività ufficiale e le modalità di gioco della categoria "Esordienti" vengono stabilite dal Settore all'inizio della stagione sportiva.
3. Il Settore, per finalità didattiche, in occasione di particolari manifestazioni od in relazione a particolari esigenze organizzative, può integrare le modalità di svolgimento dell'attività.

Art. 23

L'attività della categoria giovanissimi

1. L'attività della categoria "Giovanissimi" è a carattere competitivo ed è obbligatoria per le società delle Leghe Professionistiche e per le società di "Serie D", di Eccellenza e di Promozione della Lega

Nazionale Dilettanti, salvo i poteri di dispensa previsti nei rispettivi regolamenti, e si svolge secondo i criteri del Settore e si articola in:
a) **Campionato Nazionale Under 15**, riservato alle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico. A partire dalla stagione sportiva 2016/2017, il Campionato si articolerà in:
- Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B, riservato alle sole società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B;
- Campionato Nazionale Under 15 Divisione Unica Lega Pro, riservato alle sole società della Lega Italiana Calcio Professionistico;
b) **Campionato Regionale:** è organizzato dai Comitati Regionali L.N.D. quando si siano avute domande di partecipazione di società aventi sede nel territorio dei vari Comitati dipendenti in numero sufficiente a comporre almeno un girone;
c) **Campionati Provinciali e Locali**: sono organizzati dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e dalle Delegazioni Provinciali e Locali L.N.D. nell'ambito della propria giurisdizione.
2. Le gare della categoria "Giovanissimi" vengono disputate in due tempi da 35 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi supplementari hanno la durata di 10 minuti ciascuno.
L'attività ufficiale della categoria "Giovanissimi" viene disciplinata all'inizio della stagione sportiva.
3. II Consiglio Direttivo del Settore stabilisce annualmente i criteri di ammissione delle società all'attività Regionale nonché le modalità di svolgimento delle fasi di finale nazionale.

Art. 24
L'attività della categoria allievi

1**.** L'attività della categoria "Allievi" ha carattere competitivo, ed è obbligatoria per le società delle Leghe Professionistiche e per le società partecipanti al Campionato di "Serie D", di Eccellenza e di Promozione della Lega Nazionale Dilettanti, salvo i poteri di dispensa previsti nei rispettivi regolamenti, e si articola in:
a) **Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B,** riservato alle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B;
b) **Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B,** a partire dalla stagione sportiva 2016/2017, verrà riservato alle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B;
c) **Campionato Nazionale Under 17 Divisione Unica Lega Pro**, riservato alle società della Lega Italiana Calcio Professionistico e, facoltativamente, alle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, è formato da un numero di gironi che verrà determinato in relazione al numero di iscrizioni presentate. A partire dalla stagione sportiva 2016/2017, il Campionato sarà riservato alle sole società della Lega Italiana Calcio Professionistico;
d) **Campionato Regionale:** è organizzato dai Comitati Regionali L.N.D. quando si siano avute domande di partecipazione di società aventi sede nel territorio dei vari Comitati dipendenti in numero sufficiente a comporre almeno un girone;
e) **Campionati Provinciali e Locali**: sono organizzati dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e dalle delegazioni Provinciali e Locali L.N.D. nell'ambito della propria giurisdizione.
2. Le gare della categoria "Allievi" vengono disputate in due tempi da 40 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi supplementari hanno la durata di 10 minuti ciascuno.
L'attività ufficiale della categoria "Allievi" viene disciplinata all'inizio della stagione sportiva.
3**.** II Consiglio Direttivo del Settore stabilisce annualmente i criteri di ammissione delle società all'attività regionale nonché le modalità di svolgimento delle fasi di finale nazionale.

Art. 25

I tornei giovanili

1. La durata delle gare dei tornei giovanili è quella prevista dalle norme relative all'attività delle singole categorie di calciatori.
2. Qualora il calendario preveda uno svolgimento rapido dei tornei – con più gare nello stesso giorno o in giorni consecutivi per la medesima squadra – i Comitati che li disciplinano possono ridurre la durata dei tempi di gara.
3. I tornei sono soggetti all'approvazione dei competenti Organi federali nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 26
Le Scuole di calcio

1. Le scuole di calcio e di calcio a 5 debbono essere riconosciute dalla F.I.G.C. che ne cura il controllo e il coordinamento per il tramite del Settore sulla base dei criteri stabiliti di intesa con il Settore Tecnico.

Art. 27
Premi e riconoscimenti

1. Il Consiglio Direttivo delibera l'attribuzione di premi e riconoscimenti a società, dirigenti e tesserati che abbiano acquisito particolari meriti nella promozione e nello sviluppo dell'attività calcistica in ambito giovanile e scolastico.

Art. 28
Osservanza delle norme

1. Le società, i dirigenti, i tesserati e quant'altri operano in ambito federale sono tenuti alla osservanza delle norme del presente Regolamento nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri Regolamenti Federali in quanto applicabili all'attività giovanile e scolastica.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2016.